

TRIBUNALE DI RAVENNA

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA

CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA

UDIENZE PENALI IN VIDEOCONFERENZA

- artt. 2 comma 7 D.L. 11/2020 e 45 bis e 146 bis disp. att. c.p.p. -

Protocollo operativo di intesa tra:

***Tribunale Ordinario di Ravenna
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna
Ordine degli Avvocati di Ravenna
Camera Penale della Romagna***

Visto l'art. 83 del D.L. 17.3.2020 n. 18 recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare";

Visto il comma 7 lett. d) ed e) del citato art. 83 D.L. n. 18/20, secondo cui i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze" ed è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

Visto il comma 5 del citato art. 83 D.L. n. 18/20 che dispone che "Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)";

Considerato che il comma 12 del citato art. 83 D.L. n. 18/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, già in attuazione del D.L. 11/20, assorbito e ampliato dal D.L. 18/20, il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto è conforme al disposto dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p.;

Visto l'art. 3 del provvedimento del Direttore Generale DGSIA del 20.03.2020;

Considerato che la drammaticità della situazione sanitaria dell'intero Paese e il grave pericolo per l'incolumità dei singoli che partecipino fisicamente alla celebrazione dei processi, impone, per lo stretto tempo necessario a fronteggiare l'attuale emergenza, che si adottino in via eccezionale e unicamente per il periodo emergenziale, delle deroghe finanche ai principi cardine ed essenziali al pieno e completo esercizio della giurisdizione come quello che prevede, appunto, la partecipazione in aula del diretto interessato, libero nella persona e in condizione di avere un continuo e costante colloquio con il proprio difensore;

Dato atto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna e la Camera Penale della Romagna chiedono di segnalare quanto segue: "tale protocollo di intesa ha natura eccezionale e temporanea rispetto a fondamentali principi, anche costituzionali, regolanti il processo

penale, così da rendere le disposizioni contenute nel presente atto in nessun modo invocabili quali precedenti sintomatici di un qualche, neppure implicito, consenso degli avvocati all'eventuale futuro affermarsi di prassi di senso analogo".

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo alternativo (patteggiamento, abbreviato semplice non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà, ove tecnicamente possibile, in videoconferenza. Qualsiasi atto potrà essere trasmesso dal difensore dalla Procura o al Tribunale via e-mail con valore di avvenuto deposito. Il difensore conserva in ogni caso la facoltà di richiedere la celebrazione dell'udienza presso il Tribunale, ferma restando la partecipazione dell'arrestato con collegamento da remoto a norma dell'art. 83 comma 12 D.L. 18/2020, ove tecnicamente possibile. È opportuno che la celebrazione dell'udienza presso il Tribunale costituisca ipotesi residuale, tenuto conto della grave emergenza sanitaria che può incidere in modo molto significativo sul numero di magistrati in servizio.

I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale oppure, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale proveniva quando è intervenuto all'udienza di convalida, luogo dove dovrà recarsi con o senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le regole ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.

2. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura di Ravenna, il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Polizia Locale di Ravenna e la Casa Circondariale locale.

3. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

4. Dovendo garantire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza oppure presso il luogo dove si trova l'arrestato oppure da remoto, la polizia giudiziaria procedente indicherà telefonicamente all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

5. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli verranno trasmessi tempestivamente gli atti, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC).

6. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore telefonicamente il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato, ove questi ne abbia e vi acconsenta.

7. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

8. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale oppure presso il luogo dove si trova l'arrestato oppure da remoto mediante collegamento telematico. In questo ultimo caso,

comunicherà il suo indirizzo mail ordinario (non PEC) sul quale riceverà, al momento dell'udienza, il link del Giudice per accedere alla stanza virtuale. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

Nell'ipotesi residuale in cui il difensore di fiducia non sia rintracciato telefonicamente, la P.G. darà atto nel verbale di arresto di non essere riuscita ad avvisarlo e nominerà un difensore d'ufficio, al quale comunicherà gli avvisi e chiederà la scelta sulle modalità di partecipazione all'udienza. In caso di scelta per l'udienza da remoto, il difensore d'ufficio comunicherà il suo indirizzo mail ordinario (non PEC) sul quale, al momento dell'udienza, riceverà il link del Giudice per accedere alla stanza virtuale.

La Procura inoltrerà, in ogni caso, il decreto di presentazione anche al difensore di fiducia, al fine di garantirgli la possibilità d'intervenire.

Il difensore di fiducia che intende intervenire comunicherà la sua scelta sulla modalità di partecipazione all'udienza entro le ore 10.00 del mattino; in caso di partecipazione da remoto, trasmetterà alla cancelleria dell'Ufficio Dibattimento penale all'indirizzo email: penale.tribunale.ravenna@giustizia.it, il suo indirizzo mail ordinario (non PEC) sul quale riceverà, al momento dell'udienza, il link del Giudice per accedere alla stanza virtuale.

Nel caso in cui il difensore si trova in luogo diverso da quello dell'arrestato sarà garantita in ogni momento, su richiesta del difensore o dell'arrestato, la possibilità di un colloquio difensivo a distanza tra il solo difensore e l'assistito, in modalità riservata, attraverso l'attivazione di un contatto da parte della PG, anche con l'intervento di un interprete (ove necessario). Il Giudice provvederà a breve sospensione dell'udienza.

9. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail della Procura della Repubblica (tiap.procura.ravenna@giustizia.it):

- il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato;
- l'indirizzo mail ordinario (non PEC) del luogo in cui presenza l'arrestato al quale sarà inviato, al momento dell'udienza, il link del Giudice al fine della convocazione nella stanza virtuale per l'udienza.

10. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

11. L'Ufficio di Procura procederà mediante importazione dal "Portale NDR" all'iscrizione, alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR, il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - sottoscritto e scansionato, il verbale di arresto con i relativi atti allegati) e alla sua trasmissione per via telematica, quanto prima e possibilmente entro le ore 11.00 del giorno dell'udienza:

- al difensore (attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato);
- alla cancelleria dell'Ufficio Dibattimento penale all'indirizzo e-mail: penale.tribunale.ravenna@giustizia.it con valore ai fini di deposito (tel.: 0544 511829);
- al vice procuratori onorari previsti in udienza nel giorno indicato;
- all'arrestato, nel caso in cui il difensore abbia scelto di non partecipare all'udienza nel luogo di custodia del suo assistito; gli atti saranno trasmessi dalla P.G. che ha in custodia l'arrestato, al quale sarà assicurata la loro lettura.

L'Ufficio di Procura comunica altresì via e-mail alla cancelleria dell'Ufficio Dibattimento penale, entro le ore 9.00, il numero complessivo degli arrestati che verranno presentati in udienza.

12. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua.

Nella e-mail trasmessa alla cancelleria dell'Ufficio Dibattimento penale verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore e, nell'ipotesi prevista al punto 11, all'arrestato specificando l'ora di invio.

13. Il Giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione e comunque consentendo al difensore un lasso di tempo di almeno un'ora, eventualmente prorogabile su richiesta del difensore, al fine di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.

14. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (vice procuratore onorario assegnato all'aula di udienza, polizia giudiziaria, imputato, difensore) e, accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

15. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato oppure, quando ciò non sia possibile per ragioni organizzative o di celerità, nell'aula di udienza e potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con l'arrestato e con le altre parti processuali.
Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 *bis* comma 4 disp. att. c.p.p.

16. La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga ove possibile.

17. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali, in modo tale che le parti possano anche vedersi tra di loro, compatibilmente con le caratteristiche del sistema informatico messo a disposizione dal DGSIA a norma del comma 12 dell'art. 83 DL 18/20.

18. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria dell'Ufficio Dibattimento penale.
Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.
In caso di impossibilità all'invio immediato, la documentazione esibita potrà essere successivamente prodotta a mezzo PEC.

19. Le medesime modalità si applicheranno anche:

- alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP nonché agli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p. di indagati detenuti in carcere;
- agli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p. di indagati sottoposti agli arresti domiciliari o a misure cautelari non detentive, previa individuazione del locale Ufficio di PG nel quale l'indagato deve recarsi per partecipare all'udienza da remoto, salva la possibilità di procedere con rogatoria.

In tal caso, la cancelleria di riferimento è quella dell'Ufficio GIP.

20. Resta ferma l'applicazione delle regole igienico-sanitarie e di distanziamento sociale anche nei luoghi da remoto ove si trovino l'arrestato e il difensore.

Nel decreto di presentazione di cui al punto 12 saranno previsti orari scaglionati al fine di evitare la contemporanea presenza di più parti interessate a diversi procedimenti.

* * *

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 31 marzo 2020 e sino alla fine dell'emergenza sanitaria in corso.

Le parti si impegnano a monitorare il funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura VII Commissione, alla Corte di Appello di Bologna, alla Procura Generale, all'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione di Bologna, al Prefetto di Ravenna, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Ravenna, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Locale di Ravenna ed agli altri Comandi di Polizia Giudiziaria sul territorio del distretto.

Ravenna, 31 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Roberto Sereni Lucarelli

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Alessandro Mancini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Avv. Sergio Gonelli

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA
Avv. Carlo Benini

